



Avamprogetto

Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 settembre 1996¹ sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1^{bis}, 5 e 6

^{1bis} Se la stesura di un atto richiede più di un'ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz'ora supplementare.

⁵ L'ufficio può riscuotere una tassa di 5 franchi dalle unità IDI di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 2010² sul numero d'identificazione delle imprese, per il rilevamento di domande che non sono state presentate in forma elettronica secondo lo standard e-LEF definito dal DFGP in virtù dell'articolo 14 dell'ordinanza del 18 giugno 2010³ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE).

⁶ Le tasse di cui ai capoversi 4 e 5 non possono essere addossate al debitore.

Art. 12b Domande secondo l'articolo 8a capoverso 3 lettera d

La tassa per la domanda secondo l'articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF ammonta a 20 franchi.

SR

- 1 RS **281.35**
- 2 RS **431.03**
- 3 RS **272.1**

Art. 13 cpv. 1, 2^{bis} e 3 lett. d e f

¹ Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l'intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate.

^{2bis} Se l'ufficio ha già tentato almeno una volta senza successo di notificare al debitore un precetto esecutivo, un avviso di pignoramento o una comminatoria di fallimento e in seguito il debitore è invitato per scritto a ritirare personalmente il documento presso l'ufficio d'esecuzione, per tale scritto può essere riscossa una tassa di 8 franchi.

³ Non devono essere rimborsate:

d. abrogata

f. le comunicazioni degli uffici d'esecuzione tecnicamente viziate o contraddittorie, sempreché l'ufficio non rettifichi la comunicazione entro un termine utile e con la necessaria motivazione.

Art. 15a Rubrica nonché cpv. 1, 3 e 4

Tasse nel gruppo e-LEF

¹ Se la domanda d'esecuzione o la domanda di estratto del registro delle esecuzioni è presentata secondo il gruppo e-LEF, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote dall'ufficio di esecuzione interessato le seguenti tasse:

	Tassa per domanda in franchi
per le prime 1 000 domande	1.—
dalla 1 000 alla 5 000	-.90
dalla 5 000 alla 10 000	-.80
oltre la 10 000	-.70

³ Se un ufficio d'esecuzione non consente durante l'intero periodo contabile l'espletamento delle pratiche secondo lo standard e-LEF obbligatorio, la tassa di cui al capoverso 1 ammonta in ogni caso a 2 franchi per domanda.

⁴ Se la fatturazione richiede accertamenti speciali o deve essere effettuata singolarmente, la tassa ammonta a 40 franchi. Se il tempo impiegato eccede la mezz'ora, la tassa aumenta di 40 franchi ogni mezz'ora supplementare.

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 15b Rimborso di spese nel gruppo e-LEF

¹ Per la partecipazione al gruppo di utenti chiuso ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 OCE-PCPE⁴ (gruppo e-LEF) i partecipanti pagano un importo unico di 500 franchi.

² Dal secondo anno civile ogni partecipante al gruppo e-LEF versa 200 franchi all'anno per rinnovare l'accesso al gruppo.

³ Per il rilascio e per ogni rinnovo del certificato della firma degli uffici d'esecuzione sono riscossi 50 franchi.

⁴ Se è necessario ricorrere a terzi, tutte le relative spese, in particolare gli onorari dei periti, devono essere rimborsati dal partecipante che le ha causate.

⁵ L'UFG o un servizio da esso incaricato effettua la fatturazione.

Art. 41 Ritiro di un'esecuzione e cancellazione di un attestato di carenza di beni

La registrazione del ritiro di un'esecuzione e la cancellazione di un attestato di carenza di beni sono esenti da tassa.

Art. 48 Tassa per la decisione

¹ Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, la tassa per le decisioni giudiziarie emanate nell'ambito di una procedura sommaria di esecuzione (art. 251 del Codice di procedura civile⁵, CPC), calcolata in base al valore litigioso, è la seguente:

Valore litigioso/franchi		Tassa/franchi		
		fino a	1000	40–150
oltre	1000	fino a	10 000	50–300
oltre	10 000	fino a	100 000	60–500
oltre	100 000	fino a	1 000 000	70–2000
oltre	1 000 000			500–4000

² La tassa per la decisione giudiziaria sull'esecutività di una decisione straniera secondo l'articolo 271 capoverso 3 LEF ammonta da 300 a 1000 franchi.

³ Sono fatte salve le disposizioni sull'esenzione dalle spese processuali secondo gli articoli 114–116 CPC e quelle sul gratuito patrocinio secondo gli articoli 117–123 CPC.

⁴ RS 272.1

⁵ RS 272

Art. 63a Disposizione transitoria della modifica del ...

Alle operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., ma fatturate successivamente a tale data, si applica il diritto anteriore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Bersetz

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr